

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini e dei dortoirs.

1 Finalità e campo di applicazione

Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene o anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune.

L'obiettivo del presente protocollo è fornire linee guida, nonché indicazioni operative ed omogenee sul territorio regionale, finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia di Covid-19 all'interno di tali attività. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie.

Le misure, vista la specificità di tali strutture posizionate in località montane non facilmente raggiungibili, devono essere improntate a coniugare la possibilità di svolgere l'attività di accoglienza e ristoro con l'esigenza di garantire la sicurezza dei titolari, del personale e della clientela, mitigando la possibilità di contagi.

È opportuno che le misure proposte nel presente documento siano poi valutate da ogni singola azienda che individui quelle più efficaci in relazione alle caratteristiche specifiche della propria struttura nonché le procedure per metterle in atto.

Si precisa, inoltre, che il presente protocollo trova applicazione anche per i cosiddetti *dortoirs*, per i quali, tuttavia, va particolarmente evidenziata l'importanza della responsabilità individuale da parte dei clienti, alpinisti ed escursionisti, nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, in considerazione della particolare conformazione e organizzazione delle strutture stesse. Le presenti linee guida possono, inoltre, essere aggiornate, integrate o modificate sulla base dell'evoluzione delle disposizioni del Governo alle quali attenersi per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e il contenimento del contagio da

Covid-19 nella cosiddetta Fase 2, relativa alla riapertura delle attività produttive, dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

1.1 Avvertenza

Il rifugio è un “presidio di pubblica sicurezza” della montagna: per disposizione di legge, tutti gli escursionisti che lo richiedano devono essere “accolti” nella struttura.

Questa situazione si verifica, a titolo esemplificativo:

- in caso di condizioni meteorologiche avverse;
- nelle ore notturne;
- in caso di difficoltà dell'escursionista (per infortunio o altra emergenza).

In queste situazioni critiche, che comportano il possibile sovraffollamento degli ambienti e quindi, potenzialmente, il non rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale, il rifugio può comunque dare ricovero agli escursionisti assicurandosi che tutte le persone indossino una mascherina chirurgica garantendo, altresì, il più possibile l'areazione naturale dei locali.

In questa fase, non possono essere somministrati alimenti (eventualmente solo bevande calde) qualora non fosse possibile assicurare il distanziamento di cui al punto 4.

2. Ingresso al rifugio

2.1 Misure di carattere generale

Occorre comunicare ai frequentatori del rifugio che ognuno di loro deve aggiungere nel proprio zaino un kit personale di protezione individuale composto da mascherina, guanti monouso e piccolo dispenser di igienizzante, oltre che un sacchetto personale con spazzolino, dentifricio, sapone e asciugamano. .

Il gestore è tenuto a garantire la sanificazione di coperte, piumini e ciabatte. Qualora ciò non fosse possibile, lo stesso deve richiedere ai propri ospiti di utilizzare un sacco lenzuolo o un sacco a pelo, una federa e delle ciabatte personali.

Tale circostanza dovrà essere preventivamente resa nota all'atto della prenotazione.

Ogni oggetto, quale a titolo esemplificativo, biciclette, bastoncini, altre attrezzature, fornito in uso dalla struttura agli ospiti, deve essere sanificato prima e dopo di ogni utilizzo.

Nelle aree comuni, gli ospiti devono rispettare le regole attive per tutta la popolazione riguardo l'uso della mascherina e l'igienizzazione delle mani. Il personale deve essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI), alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta. Il personale è tenuto all'utilizzo della mascherina chirurgica quando si trova in presenza dei clienti e, comunque, in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

È necessario specificare che, a causa delle particolari condizioni ambientali, per i rifugi alpini situati tra i 3000 e 4559 metri di altitudine in ambiente glaciale (ghiacciai) - che al fine del presente protocollo vengono definiti "Rifugi d'alta quota" - in alcuni casi l'area esterna non può essere considerata usufruibile in nessun modo. Pertanto, in queste circostanze, il rifugista può utilizzare, come spazi utili, solo quelli interni al rifugio. Diversamente, trovano applicazione le norme previste per gli altri rifugi.

Infine, si specifica che il gruppo di alpinisti che compone la cordata è formato da persone tra loro affiatate per l'attività sportiva/alpinistica con una reciproca buona conoscenza sia dello stato fisico che di salute dei suoi componenti. Ne consegue che, nei rifugi d'alta quota, tali gruppi sono soggetti al distanziamento interpersonale per quanto strutturalmente possibile, lasciando alla responsabilità dei singoli il rispetto delle disposizioni vigenti.

2.2 Assistenza agli ospiti e richieste di interventi

Gli addetti all'accoglienza devono essere in grado di favorire l'accesso ai servizi sanitari.

A questo fine, nel rifugio devono essere disponibili i numeri di telefono da contattare in caso di necessità, quali, a titolo esemplificativo, il numero unico di emergenza (112), della guardia medica, dell'ospedale più vicino. Il gestore del rifugio può attivare una linea dedicata con le autorità sanitarie locali o con il soccorso alpino per la segnalazione tempestiva di eventuali problematiche di carattere sanitario e più specificamente epidemiologico.

Le istruzioni riguardanti il comportamento da tenere in presenza di persone con febbre e/o sintomi respiratori sono contenute nell'apposita sezione del presente protocollo.

3. Camere e ambienti comuni

3.1 Assegnazione e occupazione delle camere

La stanza può essere assegnata all'ospite preferibilmente non prima delle h 16, per consentire un periodo minimo volto a favorire lo smaltimento definitivo di eventuali presenze virologiche residue occasionalmente ancora presenti, nonché un'adeguata areazione dei locali. Il pernottamento al rifugio è consentito solo previa prenotazione, che deve essere confermata almeno 24 ore prima al gestore del rifugio. Deve essere tenuta registrazione delle presenze per almeno 14 giorni.

All'ingresso di ogni camera deve essere messo a disposizione degli ospiti un dispenser di gel disinfettante.

I posti letto devono essere predisposti in modo tale che venga sempre garantito un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, sia lateralmente che in altezza in caso di letti a castello o tavolati se presenti. Laddove ciò non fosse possibile spetta al gestore la decisione su come organizzare le camerate, eventualmente distribuendo i letti in maniera sfalsata allo scopo di garantire il più possibile il distanziamento sociale.

È inoltre necessario provvedere ad una costante aerazione naturale degli ambienti.

Il distanziamento interpersonale di 1 metro non sussiste per le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare o ai gruppi di amici e neppure per i gruppi organizzati che, sotto la propria personale responsabilità, ne facciano espressa richiesta in fase di prenotazione.

Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da coprimaterasso o lenzuolo e copriferda o biancheria lavabile a 90°C.

3.1 bis Personale dipendente

L'équipe del rifugio stanziale deve utilizzare la mascherina chirurgica in tutte le occasioni di contatto con i clienti.

Negli altri casi, invece, i membri dell'équipe sono tenuti a mantenere la distanza di 1 metro tra loro; qualora ciò non sia possibile, sono tenuti all'utilizzo delle mascherine.

3.2 Modalità operative del servizio nell'area di ricevimento

Il ricambio dell'aria deve essere garantito aprendo con maggiore frequenza finestre e balconi, tenendo conto del numero delle persone presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti.

Qualora i locali dovessero essere privi di finestre ma dotati di ventilatori/estrattori, questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza delle persone, per ridurre le concentrazioni nell'aria; per quanto riguarda la ventilazione dei servizi igienici negli ambienti per il pernottamento, la stessa può essere programmata a intervalli.

Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, devono essere rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e, in ogni caso, deve essere garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo, per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

I giornali, le riviste di carta, i libri e tutto il materiale cartaceo, comprese brochure e biglietti visita, nonché i giochi d'intrattenimento non devono essere messi a disposizione dei clienti. Negli spazi interni vanno precluse le aree giochi.

3.3 Modalità operative di svolgimento delle pulizie al piano camere

È importante arieggiare gli ambienti sia durante che dopo lo svolgimento delle pulizie, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando il periodo di apertura di finestre e balconi.

Nello svolgimento delle attività di pulizia, è preferibile l'utilizzo di detergenti neutri. Coperte, piumini e cuscini devono essere arieggiati.

3.4 Servizi igienici comuni e docce ad uso comune

Per l'utilizzo di bagni e docce finestrate ad uso comune, devono essere adottate procedure di igienizzazione con una frequenza maggiore, con particolare attenzione alle superfici più a rischio di contaminazione, quali, a titolo esemplificativo, maniglie, rubinetti, interruttori, e devono essere regolamentati gli accessi.

Nel caso di bagni o docce non finestrate, deve essere garantita l'areazione meccanica, in assenza della quale, nei momenti di non utilizzo, le porte devono restare sempre aperte.

3.5 Sistema di grigliatura reflui

Il personale che si occupa dell'asporto, "insaccamento" e trasporto a valle del materiale grossolano presente nelle acque reflue ed intercettato dal sistema di grigliatura meccanico, deve indossare mascherina chirurgica, visiere protettive, guanti ed indumenti protettivi usa e getta.

4. Somministrazione di alimenti e bevande

I tavoli devono essere posizionati in modo tale che gli ospiti siano distanti tra di loro di almeno 1 metro, salvo che per i nuclei familiari, per persone che condividono la stessa camera o unità abitativa e per gruppi organizzati che ne facciano richiesta sotto la loro espressa responsabilità.

I tavoli negli ambienti esterni (giardini, terrazze, plateatici) devono essere posizionati in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell'altra sedia sia di almeno 1 metro e che le persone rivolte l'una verso l'altra siano distanziate di almeno 1 metro. È consigliato, pertanto, disporre dei posti a sedere sfasati. In ogni caso, è raccomandato evitare gli assembramenti.

L'occorrente per il coperto deve essere consegnato al tavolo e gli occupanti dello stesso devono provvedere alla sua distribuzione, mantenendo il distanziamento come previsto da questa sezione.

Gli addetti di sala a contatto diretto con gli alimenti devono indossare la mascherina chirurgica e devono lavare o igienizzare frequentemente le mani con gel idroalcolico.

Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Quando non è previsto l'utilizzo di tovaglie che coprono l'intera superficie del tavolo, questo va pulito dopo ogni servizio.

L'addetto al servizio bar indossa la mascherina chirurgica e igienizza le mani frequentemente.

Il servizio al banco potrà essere effettuato limitatamente alle bevande e per il tempo strettamente necessario alla consumazione solo qualora possano essere rispettate le regole di distanziamento sociale fra dipendenti e clienti e

i clienti stessi. In qualunque caso il banco andrà igienizzato dopo ogni servizio.

In caso di richiesta di cibi da asporto, questi devono essere consegnati preferibilmente in contenitori biodegradabili o compostabili, con la preghiera al cliente di portare i propri rifiuti a valle.

5. Caso sintomatico

Se un ospite o un membro dello staff sviluppa dei sintomi riconducibili ad un'infezione respiratoria acuta, o viene rilevata una temperatura maggiore ai 37,5° C, bisogna immediatamente intraprendere tutte le misure per minimizzare il contatto tra la persona malata e le altre persone (ospiti e staff) che si trovano nella struttura.

Il soggetto deve essere messo in isolamento e deve essere contattata la C.U.S tramite 112; inoltre, se sprovvisto di mascherina chirurgica, questa dev'esserli fornita.

6. Tende

L'utilizzo di tende per il pernottamento all' esterno del rifugio, ove consentito, sarà a discrezione del gestore con obbligo di prenotazione per l'utilizzo dei servizi del rifugio.

Per quanto non menzionato nel suddetto protocollo, si fa riferimento al "Protocollo di regolamentazione Regionale delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto in Valle d'Aosta".

ADAVA

AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA

CGIL

CISL

CNA

CONFARTIGIANATO

CONFCOMMERCIO

CONFINDUSTRIA

CONSORZIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI (C.P.E.L)

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES VALDOTAINES

SAVT

UIL